

ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIREZIONE AGRICOLTURA

AIUTI ALLA FILIERA CORTA

BANDO PER GRUPPI DI ACQUISTO

INDICE.

- 1. Premessa
- 2. Finalità
- 3. Disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli
- 4. Beneficiari
- 5. Accordi
- 6. I produttori agricoli
- 7. Spese ammissibili
- 8. Spese non finanziabili
- 9. Decorrenza delle spese
- 10. Limiti di spesa ammissibile
- 11. Agevolazioni previste
- 12. Divieto di cumulo
- 13. Presentazione delle domande
- 14. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti
- 15. Selezione dei progetti e approvazione della graduatoria

- 16. Approvazione dei progetti
- 17. Modifiche ai progetti
- 18. Termine di ultimazione dei progetti
- 19. Liquidazione dei contributi
- 20. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi
- 21. Sanzioni
- 22. Responsabile del procedimento
- 23. Ricorsi

1.Premessa

Il presente bando disciplina le norme di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Aiuti alla filiera corta) per incentivare la sottoscrizione di accordi, tra produttori agricoli singoli e associati e gruppi di acquisto, che hanno ad oggetto la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti in ambito regionale.

I criteri per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei contributi sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 105 - 12939 del 21/12/2009.

Informazioni sul bando possono essere richieste alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm

2. Finalità

Il bando è finalizzato al sostegno di progetti che prevedano la collaborazione, non occasionale, tra gruppi di consumatori ed imprese agricole per la vendita diretta di prodotti locali, senza alcuna intermediazione. I progetti devono valorizzare prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e contraddistinti per la loro salubrità, qualità e freschezza. I prezzi di vendita devono essere trasparenti, garantire la giusta remunerazione del lavoro del produttore e, in assenza dei costi di intermediazione ed in virtù della ridotta incidenza dei costi di trasporto e imballaggio, assicurare un significativo risparmio per il consumatore.

I progetti, fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, possono inoltre prevedere la diffusione di conoscenze su temi di interesse comune quali la tutela della salute, il consumo consapevole, l'impatto ambientale e la conoscenza dei prodotti tipici e di qualità ottenuti in ambito locale.

3. Disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli

Le attività di vendita diretta dei prodotti agricoli sono regolate dall'art. 4 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e s.m.i.

4. Beneficiari

Sono beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente bando i gruppi di acquisto (anche altrimenti denominati) formati da persone fisiche che rispondano alla definizione di "consumatore" prevista all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. I gruppi di acquisto devono essere costituiti, o costituirsi, in associazione senza scopo di lucro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. L'atto costituivo o lo statuto dell'associazione devono contenere le disposizione di cui all'art. 5, lett. b), comma 4-quinquies del D.lgs. n. 460/97 (Inderogabilità del regime no profit).

I gruppi di acquisto devono svolgere l'attività di acquisto di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione

di attività di vendita. L'attività del gruppo di acquisto deve rientrare tra le attività previste dallo statuto dell'associazione.

I gruppi di acquisto devono avere sede in Piemonte e agire nell'interesse di singoli individui o famiglie residenti in Piemonte.

5. Accordi

I gruppi di acquisto che partecipano al bando devono sottoscrivere accordi con produttori agricoli, singoli o associati, per la fornitura stabile e regolare di prodotti agricoli ed agroalimentari, anche trasformati, provenienti dal territorio regionale.

L'accordo, che può riguardare anche attività connesse alle fasi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei prodotti, deve riportare: generalità dei partecipanti, qualità e quantità dei prodotti interessati, durata, frequenza e modalità di consegna, criteri per la formazione dei prezzi e ogni altra informazione ritenuta utile alla gestione dell'accordo medesimo.

L'accordo deve prevedere il passaggio diretto dei prodotti dal produttore al consumatore senza l'intervento di ulteriori intermediari.

6. I produttori agricoli

I produttori agricoli sia singoli che associati, che sottoscrivono gli accordi richiamati al punto precedente, devono essere iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93. Le cooperative agricole a mutualità prevalente, e loro consorzi, devono essere inoltre iscritte all'Albo nazionale delle cooperative – sezione attività agricola.

Sono equiparate agli imprenditori agricoli le cooperative "agricole sociali" costituite ai sensi della legge 8/11/1991, n. 381, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali, che svolgono attività di coltivazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

I produttori devono porre in vendita prodotti ottenuti nella propria azienda agricola o, nel caso di cooperative e di altre forme associative, provenienti dalle aziende agricole degli associati, nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. In ogni caso l'ubicazione delle aziende e la provenienza del prodotto deve essere di origine e manifattura piemontese.

I produttori devono assicurare la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettare le norme igienico-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti e garantire l'assenza di prodotti OGM.

7. Spese ammissibili

Gli aiuti sono volti a contribuire alle spese sostenute dai gruppi di acquisto per la loro costituzione e per la gestione dell'accordo di cui al precedente punto 5). Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese per:

- acquisizione di servizi di consulenza (legali, amministrativi, tecnici, ecc.);
- acquisizione di servizi informatici per la comunicazione del progetto e la gestione degli ordini;
- attività informative e divulgative sul progetto;
- attività di animazione, organizzazione e gestione del progetto (svolte con personale proprio o affidate a terzi);
- affitto locali, acquisto e/o noleggio di attrezzature per la consegna prodotti.

Tutte le spese devono essere giustificate con fattura o con documenti contabili equivalenti. Le spese per il personale dipendente devono risultare dalla busta paga. I dipendenti devono avere un regolare contratto di lavoro (anche di collaborazione) con il gruppo di acquisto ed essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi. Le attrezzature acquistate devono essere nuove.

8. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente. In particolare non sono mai finanziabili le indennità di carica e i rimborsi eventualmente dovuti agli amministratori dell'Associazione.

9. Decorrenza delle spese

Tutte le spese devono essere successive alla presentazione della domanda.

10. Limiti di spesa ammissibile

Ogni progetto deve prevedere una spesa minima ammissibile di 1.000 euro.

11. Agevolazioni previste

Contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa ammessa con un massimo di 5.000 euro per progetto.

Il contributo è elevato a 7.000 euro nel caso in cui il progetto preveda la fornitura esclusiva di prodotti biologici certificati.

12. Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici destinati al finanziamento delle stesse spese.

13. Presentazione delle domande

Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo.

Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall'Amministrazione regionale, devono essere inviate per posta con lettera raccomandata A/R all'Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, entro il 1 marzo 2010.

Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo dell'associazione debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate territorialmente competente;
- elenco degli associati (nominativo, data e luogo di nascita, residenza);
- relazione illustrativa del progetto (massimo 5 pagine) dalla quale dovranno risultare le caratteristiche delle gruppo, le esperienze maturate, la descrizione delle iniziative, informazioni sui soggetti coinvolti di parte agricola, i costi complessivi del progetto e le modalità di copertura delle spese non coperte dal contributo pubblico, ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione del progetto;
- ultimi due rendiconti finanziari (o bilanci) dell'associazione (per le associazioni già costituite);
- deliberazione dell'organo competente (assemblea, consiglio direttivo, ecc.) con cui il gruppo d'acquisto ha assunto la decisione di richiedere il contributo e ha designato la persona incaricata della presentazione della domanda;
- accordo/i con i produttori agricoli (anche in bozza, da formalizzarsi ad avvenuta assegnazione del contributo);
- preventivo di spesa;
- modello di autoattribuzione dei punteggi (su facsimile predisposto dalla Regione) accompagnato da idonea documentazione che ne comprovi la corretta assegnazione.

Le Associazioni che non risultano ancora costituite devono farne esplicita menzione all'atto della presentazione della domanda. L'atto costitutivo, lo statuto e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate, dovranno essere trasmessi con lettera raccomandata A/R entro il termine tassativo di quarantacinque giorni (45) dalla data di chiusura del bando. Gli atti inerenti la presentazione della domanda compiuti prima della formale costituzione devono essere successivamente ratificati dagli organi sociali dell'Associazione.

14. Criteri preferenziali per la valutazione dei progetti

Nella selezione delle domande saranno considerati prioritari i progetti che riguardano le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati (reg. CE n. 834/07 e reg. CE n. 889/08) e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013);
- prodotti di qualità certificati DOP e IGP (reg. CE n. 510/06), STG (reg. CE n. 509/06) e vini DOC e DOCG;
- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 173/98;
- prodotti che adottano sistemi certificati di rintracciabilità ai sensi della norma ISO 22005.

Costituiscono ulteriori criteri di priorità:

- l'elevato numero di soci aderenti al gruppo di acquisto;
- la partecipazione finanziaria del gruppo di acquisto alla copertura dei costi in progetto;
- la sottoscrizione di accordi, previsti al precedente punto 5), con cooperative "agricole sociali" costituite ai sensi della legge 8/11/1991, n. 381;

• i progetti che prevedono iniziative di educazione al consumo consapevole descritte al punto 2) ultimo capoverso del presente bando.

Il possesso dei requisiti di merito devono risultare dai documenti del progetto o da apposita documentazione (certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione o da enti di certificazione, autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ecc.).

15. Selezione dei progetti e approvazione della graduatoria

Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando l'Amministrazione effettua la valutazione delle domande ed approva la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Le domande non idonee sono respinte con provvedimento motivato.

La graduatoria indica per ogni progetto ritenuto idoneo il punteggio di merito, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo concedibile.

Per accedere ai finanziamenti occorre dimostrare la sostenibilità finanziaria dei progetti e la loro cantierabilità. Le domande idonee sono inserite in una graduatoria di merito stilata utilizzando i punteggi indicati nella sottostante tabella:

TABELLA DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEI PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

N. ORD.	GRUPPO DI CRITERI DI PRIORITÀ.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Prodotti di qualità certificati	Il punteggio viene attributo se il progetto riguarda la fornitura di prodotti certificati biologici	2 punti per quantità superiori al 50% 4 punti per quantità superiori al 90%
2	Prodotti di qualità certificati	Il punteggio viene attributo se il progetto riguarda la fornitura di prodotti certificati: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, ISO 22005	1 punto per quantità superiori al 50% 2 punti per quantità superiori al 90%
3	Qualità dei prodotti	Il punteggio viene attributo se il progetto riguarda la fornitura di prodotti agricoli tradizionali (PAT)	1 punto per quantità superiori al 50%
4	Adozione di disciplinari più rigorosi in ambito ambientale	Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la fornitura di prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata (Misura 214.1 del PSR 2007 – 2013)	1 punto per quantità superiori al 50%
5	Numero dei soci aderenti all'associazione	Il punteggio viene attribuito in relazione al numero di iscritti residenti in Piemonte (alla data di approvazione del bando)	1 punto fino a 15 soci 2 punti da 16 a 30 soci 3 punti da 31 a 50 soci 4 punti oltre 50 soci
6	Autofinanziamento delle spese da parte dell'associazione	Il punteggio viene attribuito se il richiedente concorre al finanziamento del progetto con fondi propri	1 punto con autofinanziamento superiore al 20% 2 punti con autofinanziamento superiore al 30% 3 punti con autofinanziamento superiore al 40%
7	Valenza sociale del progetto	Il punteggio viene attributo se il progetto prevede la sottoscrizione di accordi con cooperative agricole sociali	2 punti
8	Qualità del progetto	Il punteggio viene attributo se nel progetto sono incluse iniziative di educazione alimentare e consumo consapevole	1 punto

Il venir meno dei requisiti determina la revoca del contributo.

Le domande meglio classificate saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio la priorità è attribuita in base all'ordine di arrivo delle domande complete in ogni loro parte.

16. Approvazione dei progetti

I progetti ritenuti idonei saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ciascun progetto viene approvato con specifico atto amministrativo nel quale vengono indicati:

- la denominazione del beneficiario;
- · gli investimenti ammessi;
- il contributo concesso;
- il capitolo di bilancio su cui è impegnato il contributo;
- le eventuali prescrizioni.

17. Modifiche ai progetti

Dopo l'ammissione al finanziamento è consentito apportare modifiche non sostanziali ai progetti per introdurre soluzioni migliorative o per sopraggiunte cause di forza maggiore, a condizione che non mutino gli obiettivi del progetto e sia confermato il punteggio di merito precedentemente assegnato. In ogni caso le modifiche non possono mai determinare l'aumento del contributo assegnato.

Le modifiche devono essere contenute nell'ambito del 20% della spesa prevista ed approvata, pena la revoca del contributo assegnato.

18. Termine di ultimazione dei progetti

I progetti devono esse conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

19. Liquidazione dei contributi

Le richieste di pagamento del contributo devono essere indirizzate alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, Torino. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione a consuntivo (fine progetto) su rendicontazione delle spese effettuate risultanti da fatture fiscalmente regolari (o documentazione equipollente), debitamente quietanzate. La spesa per il personale dipendente deve risultare dalle buste paga ed il suo riconoscimento è subordinato alla presentazione della copia del relativo contratto. La documentazione contabile deve essere accompagnata da un report sull'attività svolta e sui risultati ottenuti e da una dichiarazione liberatoria sottoscritta dai produttori agricoli di cui al punto 6) sul rispetto, da parte del gruppo di acquisto, degli adempimenti previsti nell'accordo.

Il contributo sarà accreditato su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria.

20. Obblighi connessi all'erogazione dei contributi

I soggetti che hanno ottenuto il finanziamento devono impegnarsi, per i due anni successivi all'erogazione del contributo, a comunicare alla Regione le informazioni necessarie alla creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione. I beneficiari devono inoltre consentire l'accesso ai luoghi interessati dalla realizzazione del progetto per attività di ispezione e controllo legate all'istruttoria della domanda.

Le attrezzature acquistate con il contributo pubblico non possono essere vendute, cedute, dismesse o distolte dall'uso per cui sono state finanziate, per un periodo di tre anni dalla data di liquidazione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determina la decadenza del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

21. Sanzioni

La mancata o difforme realizzazione del progetto, il mancato rispetto dei termini fissati per l'ultimazione dei progetti e per la rendicontazione delle spese, comportano la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

<u>22. Responsabile del procedimento</u>
Il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura è responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

23. Ricorsi

Contro gli atti dell'Amministrazione regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da presentare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato o ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.